Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1981, n. 315.

Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, recante istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse deve ultimare i suoi lavori presentando al Parlamento la relazione conclusiva sulle risultanze dell'inchiesta, eventualmente comprensiva delle indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1980, n. 204, è prorogato al 25 marzo 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1981.

Determinazione dei criteri per l'erogazione del contributo straordinario alle imprese editrici di giornali quotidiani.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri di ripartizione, la misura e le modalità di erogazione del contributo straordinario a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani, previsto dal comma primo del citato art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1981 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta eroga il contributo straordinario alle imprese editrici di giornali quotidiani, nel limite delle somme conferite al predetto ente in base all'autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, con le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo è corrisposto agli editori di giornali quotidiani in base ai quantitativi di carta di produzione comunitaria effettivamente consumati nella stampa di giornali quotidiani.

Art. 3.

La determinazione dei quantitativi di carta comunitaria di cui al precedente art. 2 effettivamente utilizzati dai singoli giornali quotidiani, viene effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in base alla documentazione presentata dai singoli editori ed ai dati in suo possesso.

Art. 4.

Gli editori di giornali quotidiani debbono presentare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alla fine di ciascun trimestre una domanda di partecipazione alla ripartizione del contributo straordinario corredata dalla seguente documentazione:

dichiarazione dalla quale risultino i consumi mensili di carta comunitaria, la tiratura complessiva del mese, il numero complessivo delle pagine stampate, il formato del giornale e la grammatura della carta;

copia delle fatture di acquisto della carta per il periodo di riferimento.

Art. 5.

Il contributo straordinario sarà pari alla differenza tra il prezzo della carta per giornali quotidiani vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, per effetto della delibera del CIP immediatamente precedente, ed il prezzo risultante dalle fatture emesse in data successiva alla pubblicazione del citato decreto-legge n. 285, purché non superiore al prezzo stabilito dallo stesso CIP, in base all'accertamento dei costi, con l'ultima deliberazione emessa entro il 30 giugno 1981.

Nel caso di consumo di carta di grammatura diversa da quella prevista nelle delibere del CIP, sempreché utilizzata per la stampa di giornali quotidiani, l'Ente provvederà alle necessarie riparametrazioni per stabilire l'entità del contributo.

Art. 6.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, a mezzo di propri incaricati, ha facoltà di compiere accertamenti presso le aziende editrici di giornali quotidiani, diretti a verificare la documentazione di cui al precedente art. 4.

L'editore decade dal diritto al contributo qualora dall'accertamento non risulti comprovata la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285 e degli elementi prescritti dal precedente art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3816)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1981.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico con sede in Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona;

Viste le delibere assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito nella riunione del 7 maggio 1980 e dal presidente dell'istituto medesimo in data 31 luglio 1980;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella prima riunione ai sensi dell'art. 14, legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 3, primo, secondo e quinto comma, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dello statuto del Mediocredito regionale delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ISTITUTO

Art. 1. — L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, più brevemente denominato «Mediocredito regionale delle Marche», è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri, ed è regolato dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto questo non disponga dalle norme delle leggi vigenti.

Ha sede legale in Ancona ed ha durata illimitata.

Oltre alle Casse di risparmio delle Marche, che l'hanno promosso ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, ed al Tesoro dello Stato che partecipa ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, possono far parte dell'Istituto aziende, enti ed istituti esercenti il credito ordinario aventi almeno uno sportello nella regione marchigiana, istituti di categoria delle aziende di credito, nonché enti di qualsiasi natura esercenti l'assicurazione, che siano stati autorizzati, in quanto occorra, dai rispettivi organi di vigilanza ed ammessi dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Art. 3. primo e secondo comma. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, nonché da eventuali ulteriori conferimenti;

b) dai conferimenti degli altri Enti di che al precedente art. 1.

Tali conferimenti risulteranno successivamente aumentati per effetto dell'applicazione dell'art. 13 della richiamata legge n. 623 relativamente alla partecipazione dello Stato, e potranno essere ulteriormente incrementati per effetto dell'esercizio della facoltà riconosciuta agli altri Enti partecipanti di destinare anno per anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli utili ad essi spettanti ad aumento delle rispettive quote di partecipazione».

Quinto comma. — Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, fatta eccezione di quanto disposto dal secondo comma.

Art. 5. L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni in qualsiasi valuta e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'Organo di vigilanza.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono per legge parificate ad ogni effetto ai titoli di credito emessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali dalle pubbliche amministrazioni;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

d) con la contrazione di mutui ed altre operazioni, in qualsiasi valuta, con l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) e con altri istituti od enti, con i quali l'Istituto è autorizzato ad operare.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con il Mediocredito centrale di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

Art. 6. — Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'Organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti e particolarmente:

a) finanziamenti od aperture di credito in qualsiasi valuta assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro;

e) prestiti per l'acquisto di macchinario e/o finanziamenti anche sotto forma di sconto degli effetti derivanti dalla vendita di macchine secondo le norme in vigore;

f) operazioni di finanziamento all'esportazione secondo le norme di legge in vigore;

g) crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati, banche centrali estere e di enti o imprese pubbliche e private di paesi esteri destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

h) mutui turistico alberghieri;

i) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi e da leggi successive od autorizzate dall'organo di vigilanza, in conformità alle disposizioni vigenti.

L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza può inoltre:

1) partecipare ad enti o società finanziarie aventi sede o stabilimento nel territorio di cui all'art. 2, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale degli enti e società predetti. Le somme da impiegare in tali operazioni non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione dell'Istituto quale risulta ogni anno dal bilancio approvato;

2) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, nonché compiere, sempre con esclusivo riferimento ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'Organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti. E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

Gli articoli 12, 13 *e* 14 *vengono accorpati nel seguente unico articolo che verrà contrassegnato con il n.* 12:

Art. 12. — L'assemblea ordinaria è convocata annualmente entro il mese di aprile per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 11, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere spedito ai partecipanti ed ai sindaci almeno quindici giorni prima di quello fissato per le adunanze.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione di quanto previsto all'art. 11, lettera *l*), e all'articolo 32 del presente statuto.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interessi in conflitto con quelli del Mediocredito regionale delle Marche.

Per l'approvazione del verbale delle adunanze assembleari, l'assemblea delega due rappresentanti degli istituti partecipanti presenti.

In relazione all'accorpamento degli articoli 12, 13 *e* 14 *la numerazione degli articoli* 15, 16, 17, 18, 19 *e* 20 *varia in* 13, 14, 15, 16, 17 *e* 18.

L'art. 21 *viene modificato secondo il testo di seguito riportato e in conseguenza dell'anzidetto accorpamento è contrassegnato con il n.* 19:

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio potere per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore ed il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza, provvedere alle promozioni e deliberare sulla cessazione del rapporto d'impiego;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui all'art. 4 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

e) delegare in forma continuativa, valida fino a revoca, la rappresentanza legale dell'istituto e la firma sociale al direttore dell'Istituto medesimo ed a colui cui spetti di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, limitatamente alla stipula di contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali;

f) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito nonché deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito centrale;

h) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

i) deliberare sulle operazioni di credito munite del parere dell'Istituto proponente;

l) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

m) deliberare l'emissione delle obbligazioni, e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

n) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente concordandone le modalità e condizioni;

o) deliberare sulle forme d'impiego della liquidità delegando al direttore, le facoltà di attuarle, previa determinazione dei limiti e dei criteri;

p) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonché a transigere, a rinunciare, ecc.;

q) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

r) deliberare sulle alienazioni dei beni immobili pervenuti in proprietà all'Istituto;

s) deliberare sui contratti di compravendita di immobili di cui all'art. 6 del presente statuto;

t) convocare, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, i direttori degli istituti partecipanti in funzione di comitato consultivo. In tal caso ai direttori, oltre al rimborso delle spese di viaggio, verranno liquidate la medaglia di presenza e la diaria nella stessa misura stabilita per i consiglieri di amministrazione;

u) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia stato espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

In relazione all'anzidetto accorpamento la numerazione degli articoli 22, 23, 24, 25, 26 *e* 27 *varia in* 20, 21, 22, 23, 24 *e* 25.

L'art. 28 *viene modificato secondo il testo di seguito riportato e in conseguenza del ripetuto accorpamento è contrassegnato con il n.* 26.

DIRETTORE

Art. 26. — All'Istituto è preposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Egli è segretario dell'assemblea, del consiglio e del comitato esecutivo, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne autentica le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al comitato esecutivo ed al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) redige situazioni periodiche sulla situazione finanziaria e funzionale dell'Istituto e le presenta al consiglio di amministrazione formulando eventuali proposte;

h) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa;

i) ha la facoltà di promuovere le determinazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dell'istituto ivi comprese le azioni esecutive volte al recupero dei crediti vantati.

In relazione al suindicato accorpamento la numerazione degli articoli 29, 30, 31 e 32 varia in 27, 28, 29 e 30.

Art. 31. — L'Istituto è sottoposto alla vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione del comitato esecutivo e delle delibere assunte in via d'urgenza dal presidente nonché il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre, dopo che saranno trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'Organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(3796)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 giugno 1981.

Disposizioni in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la direttiva (CEE) n. 76/889 del 4 novembre 1976 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di soppressione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi;

Vista la direttiva (CEE) n. 76/890 del 4 novembre 1976 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1980 che ha designato gli organismi incaricati del rilascio delle certificazioni, delle attestazioni o dei contrassegni di rispondenza, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1980;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1980, con il quale sono state approvate le disposizioni relative alla prevenzione ed alla eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1980;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1980 con il quale sono state approvate le disposizioni relative alla prevenzione ed alla eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1980;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una proroga del periodo di tolleranza per l'immissione in commercio di apparecchi sprovvisti di marchi, contrassegni, certificazioni o attestazioni di conformità alle disposizioni di cui ai soprarichiamati decreti ministeriali 9 ottobre 1980 onde evitare difficoltà al relativo settore produttivo;

Rilevata altresì l'esigenza di rendere più facilmente comprensibili nei Paesi della Comunità economica europea le dichiarazioni di conformità e i contrassegni di rispondenza di cui ai già citati decreti 9 ottobre 1980 mediante l'inclusione del riferimento alle direttive CEE/76/889 e CEE/76/890;

Decreta:

Art. 1.

Il termine fissato nell'art. 5 dei due decreti ministeriali 9 ottobre 1980 citati nelle premesse è rinviato al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Nella dichiarazione di conformità di cui all'art. 2 dei menzionati decreti ministeriali 9 ottobre 1980, rilasciata dal costruttore o dall'importatore, e nel contrassegno di cui all'allegato *B* ai medesimi decreti ministeriali 9 ottobre 1980, deve essere inclusa la dicitura « Direttiva CEE/76/889 » o « Direttiva CEE/76/890 », rispettivamente, per gli apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi e per gli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter.

Il predetto contrassegno viene pertanto sostituito come indicato nell'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CORTI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO DI CONFORMITA'

Il contrassegno da applicare in modo inamovibile sugli apparecchi di cui sia stata accertata la conformità deve contenere i dati indicati nei seguenti fac-simile:

a) apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi

. . . . (1)

CONFORME AL D.M. 9-10-1980

Direttiva CEE/76/889

Certificato o attestato n. . . . . . (2)
del . . . .

b) apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter

. . . . (1)

CONFORME AL D.M. 9-10-1980

Direttiva CEE/76/890

Certificato o attestato n. . . . . . (2)
del . . . . .

---

(1) Indicare il nome o la sigla dell'organismo che ha eseguito le verifiche di conformità.

(2) Indicare gli estremi del certificato o dell'attestato di conformità.

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
DI GIESI

(3815)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 aprile 1981, n. **316.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore di Nostra Signora della Mercede, in Roma.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore di Nostra Signora della Mercede, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 17

DECRETO 3 aprile 1981, n. **317.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Auxilium » delle salesiane di don Bosco, in Martina Franca.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Auxilium » delle salesiane di don Bosco, in Martina Franca (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO 3 aprile 1981, n. **318.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, in Corniglio.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° gennaio 1980, integrato con dichiarazione 11 febbraio 1980, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in frazione Vestola del comune di Corniglio (Parma), e di S. Lorenzo, in frazione Pugnetolo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 19

DECRETO 3 aprile 1981, n. **319.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giuseppe e dei SS. Angeli Custodi, in Fondachelli Fantina.

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giuseppe e dei SS. Angeli Custodi, in Fondachelli Fantina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 16

DECRETO 3 aprile 1981, n. **320.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e dei SS. Pietro e Paolo, in Pagliara.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 13 giugno 1979, integrato con dichiarazione stessa data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Locadi del comune di Pagliara (Messina), e dei SS. Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 14

DECRETO 3 aprile 1981, n. **321.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Michele Arcangelo, in Corniglio.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° gennaio 1980, integrato con dichiarazione 11 febbraio 1980, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Biagio, in frazione Sauna del comune di Corniglio (Parma), e di S. Michele Arcangelo, in frazione Petrignacola dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Francia, effettuato mediante scambio di note il 20 gennaio 1981, per la creazione di una commissione mista per i problemi di frontiera.

Conformemente alle disposizioni dello scambio di note, lo accordo tra Italia e Francia per la creazione di una commissione mista per i problemi di frontiera è entrato in vigore il 20 gennaio 1981.

AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE
Rome, le 20 janvier 1981

Monsieur l'Ambassadeur,

A la suite des entretiens intervenus le 28 février 1980 entre des représentants des Gouvernements de la République Française et de la République Italienne au sujet des problèmes nés du voisinage entre départements et provinces frontaliers, j'ai l'honneur — d'ordre de mon Gouvernement — de vous proposer ce qui suit:

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Italienne conviennent de constituer une Commission intergouvernementale destinée à contribuer à la solution des problèmes de voisinage qui se posent de part et d'autre de la frontière franco-italienne.

Sont considérés comme problèmes de voisinage au sens du paragraphe précédent, ceux qui se posent dans les domaines des transports et communications, de l'environnement et de la protection de la nature, ainsi que de la coordination des mesures de sécurité.

La Commission, composée de deux délégations comportant chacune au maximum neuf membres nommés par les Gouvernements, peut formuler des recommandations à l'intention des Gouvernements dans les domaines énumérés au paragraphe precédent. Elle peut faire appel à des experts pour les questions techniques et se réunit en principe une fois par an. Elle établit son règlement intérieur.

Le présent accord est conclu pour la durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé avec un préavis de 6 mois avant l'expiration de chaque terme.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement Italien, la présente lettre ainsi que la réponse que vous voudrez bien m'adresser, constitueront un accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Italienne, qui entrera en vigueur a la date de la notification de votre acceptation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

François PUAUX

Son Excellence,
Monsieur Francesco MALFATTI DI MONTETRETTO
Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères - Palais de la Farnesina - ROME

Signor ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« A la suite des entretiens intervenus le 28 février 1980 entre des représentants des Gouvernements de la République Française et de la République Italienne au sujet des problèmes nes du voisinage entre départements et provinces frontaliers, j'ai l'honneur — d'ordre de mon Gouvernement — de vous proposer ce qui suit:

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Italienne conviennent de constituer une Commission intergouvernementale destinée à contribuer à la solution des problèmes de voisinage qui se posent de part et d'autre de la frontière franco-italienne.

Sont considérés comme problèmes de voisinage au sens du paragraphe précédent, ceux qui se posent dans les domaines des transports et communications, de l'environnement et de la protection de la nature, ainsi que de la coordination des mesures de sécurité.

La Commission, composée de deux délégations comportant chacune au maximum neuf membres nommés par les Gouvernements, peut formuler des recommandations à l'intention des Gouvernements dans les domaines énumérés au paragraphe précédent. Elle peut faire appel à des experts pour les questions techniques et se réunit en principe une fois par an. Elle établit son règlement intérieur.

Le présent accord est conclu pour la durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé avec un préavis de 6 mois avant l'expiration de chaque terme.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement Italien, la présente lettre ainsi que la réponse que vous voudrez bien m'adresser, costitueront un accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Italienne, qui entrera en vigueur à la date de la notification de votre acceptation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération ».

Ho l'onore di comunicarLe l'assenso del Governo italiano sulle predette disposizioni e di confermarLe che la lettera di V.E. e la presente lettera costituiscono un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che entra in vigore in data odierna.

Voglia gradire, signor ambasciatore gli atti della mia più alta considerazione.

Francesco MALFATTI DI MONTETRETTO

S.E. l'ambasciatore
Francois PUAUX
Ambasciatore di Francia in Italia - ROMA

(3724)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto penale;
istituzioni di diritto processuale.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di magistero:
storia della letteratura latina medioevale e umanistica.

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Facoltà di farmacia:
tecnica e legislazione farmaceutica.

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3810)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. Molini e pastificio dell'Agro Pontino dell'autorizzazione ad esercitare in Latina-Scalo un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 è stata revocata alla S.p.a. Molini e pastificio dell'Agro Pontino l'autorizzazione ad esercitare in Latina-Scalo un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, attribuita con il decreto ministeriale 3 maggio 1949. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(3729)

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi e deformazione dei relativi punzoni.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto l'annullamento del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi e la deformazione dei relativi punzoni già assegnati alla ditta indicata a fianco del marchio stesso, decaduta a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Provincia di Varese:

« 91-VA »: Luoni Luigi, in Cassano Magnago.

(3463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla Società cooperativa agropolese trasporti - S.C.A.T., in Agropoli.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.490.395, dovuto dalla società cooperativa Agropolese Trasporti, in Agropoli (Salerno), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in tre rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento con nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Compagnia del Malinteso, Soc. coop. a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la società cooperativa di prod. e lav. « Compagnia del Malinteso - Soc. coop. a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaro Carlo Raiti il 10 settembre 1971, rep. n. 31890, reg. soc. n. 3119/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Nuzzaci.

(3794)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 4 giugno 1981 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio delle specialità medicinali sottospecificate:

« Fenetamin » fiale e relative categorie supposte e compresse, registrate ai numeri 18629, 18629/A e 18629/B a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale in Genova-Quarto. (Decreto di sospensione n. 35/S);

« Kilozim » capsule, registrata al numero 23095 a nome della Agips farmaceutici S.a.s. di Rapallo (Genova). Decreto di sospensione n. 34/S).

(3770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 229, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci al valor militare

Gaudenzi Antonio, nato il 24 aprile 1925 a S. Maria della Croce (Cremona). — Giovane partigiano, si distingueva fino dagli inizi della lotta di liberazione per slancio entusiastico, per spirito di sacrificio e per coraggio. Durante un duro combattimento contro forze nemiche superiori di numero e di mezzi, accortosi che una delle squadre del proprio reparto era minacciata di aggiramento, non esitava unitamente al comandante di brigata e ad altri due commilitoni a portarsi con rapidità a tergo del nemico attaccandolo ripetutamente e scompaginandone le file non senza avergli inflitto gravi perdite in uomini e in materiali. — Monte Padrio, 23 febbraio 1945.

Giove Domenico, nato il 30 ottobre 1919 a Taurianova (Reggio Calabria). — Fervente patriota ricco di giovanile ardimento si distingueva nella lotta contro i nemici della Patria per capacità, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Nel marzo 1945, in località Gorghi, durante un'azione di rastrellamento condotta da preponderanti forze nemiche, accortosi che la squadra comando della sua divisione stava per essere accerchiata, non esitava con il fuoco della sua arma automatica a fronteggiare l'avversario e, concentrando su di sè la violenta reazione nemica, permetteva ai suoi compagni di ripiegare su posizioni migliori. — Gorghi di Montegrosso, 8 marzo 1945.

(3730)

Annullamento di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1981, registro n. 14 Difesa, foglio n. 230, nei confronti di Fisher Enrico, nato il 1° luglio 1904 ad Oneglia (Imperia), la concessione della croce al valor militare per attività partigiana conferita con decreto presidenziale 1° giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1978, registro n. 30 Difesa, foglio n. 171 e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1978, disp. 47, pag. 2499, è annullata ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, in quanto per lo stesso fatto d'arme, con decreto presidenziale 31 gennaio 1947, pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1947, dispensa 12, pag. 1168, era stata già concessa la croce al valor militare per attività partigiana.

(3731)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso ad un posto di agente del ruolo tecnico-professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale-concorsi), n. 5, in data 25 giugno 1981, è stato pubblicato il seguente bando di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale, assegnato all'istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia dei vegetali - Montelibretti (Roma).

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del suindicato bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, che per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(3797)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1980, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1980, registro 7 Difesa, foglio n. 109);

Visto il decreto ministeriale in data 13 giugno 1980, con il quale è rinviata la prova scritta d'esame del concorso in preambolo (registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1980, registro n. 25 Difesa, foglio n. 317);

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Lapresa Michele . . . punti 205,50
2) Maddaloni Claudio » 202,50
3) Rondoni Gianni (20 luglio 1948) . » 196,50
4) Alfi Pasquale (5 dicembre 1951) . . » 196,50
5) Mezza Arcangelo . » 191,00
6) Tomao Enrico . » 189,00
7) Bologna Paolo (12 febbraio 1952) . » 187,00
8) Tacca Sante (28 febbraio 1953) . » 187,00
9) Iani Riccardo . . . . » 183,00
10) Milani Giovanni » 178,00
11) Giangrande Alberto . » 176,00
12) Mannisi Massimo . » 174,50
13) Maugeri Salvatore (7 febbraio 1954) . » 173,50
14) La Bella Giuseppe (29 agosto 1954) » 173,50
15) Scorcelletti Leonardo » 173,00
16) Simari Pierluigi » 170,50
17) Zuccarelli Bruno . » 170,00
18) D'Ecclesiis Cesare . . . » 169,00
19) Tesi Antonio . . . . » 168,00
20) Ipsevich Francesco . » 167,50
21) Battista Antonio . » 166,00
22) Guagliumi Luca Giulio (19 marzo 1952) » 165,00
23) Caterini Antonio (6 ottobre 1952) . . . punti 165,00
24) Di Lorenzo Rosario . . . . » 164,50
25) Palombi Augusto . . . . . . » 162,50
26) Passalacqua Giovanni (26 novembre 1949) . » 160,00
27) Borgese Giuseppe Secondo (18 maggio 1953) » 160,00
28) Gatti Adriano . . . . » 159,50
29) Pisani Marco . . . . » 159,00
30) Marino Roberto . . . . » 158,00
31) Fiore Valter . . . . » 157,50
32) Guzzo Amabile . . . . » 157,00
33) Ugolini Giuseppe . . . . » 155,50
34) Egidi Giuliano . . . . » 152,00
35) Pelone Massimo (30 luglio 1953) . . . » 149,00
36) Benvenuto Aniello (25 maggio 1954) . . » 149,00
37) Longo Angelo . . . . » 148,00
38) Marino Filippo . . . . » 145,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 334

(3734)

Graduatoria degli idonei al concorso a tredici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici e ruolo chimici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1980, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e di otto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, specialità geofisici (registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1980, registro 25 Difesa, foglio n. 388);

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1980, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici:

1) Zanoni Robertino . . . . punti 706,5
2) Cifani Mauro . . . . » 683,5
3) Pitteri Bruno . . . . » 600,5
4) Mecozzi Mauro . . . . » 573,2
5) Cozzolino Giuseppe . . . . . . » 567,5
6) Spano Ignazio . . . . » 556,9
7) Rosani Diego . . . . » 533,5

Ruolo fisici:

1) Malco Paolo . . . . punti 696,5
2) Giansanti Andrea . . . . » 593,0
3) Margottini Guido . . . . . . » 554,5
4) Cesolari Paolo . . . . . . » 522,2
5) Canestri Franco . . . . . » 460,0
6) Martino Renzo . . . . . . » 447,0

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1981
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 165

(3735)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1981, n. **13.**

Rifinanziamento, per l'anno 1981, della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, relativa alla disciplina delle manifestazioni promozionali nel settore del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo « Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo » è rifinanziata per l'esercizio 1981 con lo stanziamento di L. 1.650.000.000.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante riduzione:

in quanto a L. 1.200.000.000 del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Rifinanziamento per manifestazioni turistiche in Italia e all'estero ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981;

in quanto a L. 450.000.000 del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Ulteriori interventi nel settore del turismo ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 vengono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	1.200.000.000	1.200.000.000
Cap. 196219760 . . .	450.000.000	450.000.000
	1.650.000.000	1.650.000.000
In aumento:		
Cap. 033003271. — Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero	1.650.000.000	1.650.000.000

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio 1982 lo stanziamento di spesa sarà fissato con la legge di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 17 aprile 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1981, n. **14.**

Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In conformità agli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo e, in particolare al fine di promuovere la razionalizzazione e il consolidamento delle attività artigiane, la Regione favorisce l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese artigiane nelle forme e con le modalità d'intervento disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

I contributi di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, possono essere concessi alle cooperative, ai consorzi e alle società consortili costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile tra imprese artigiane del Veneto, per una delle seguenti attività effettivamente svolta in via principale:

a) acquisto in comune di materie prime, prodotti semi-lavorati, macchinari, impianti e attrezzature;

b) creazione di una rete distributiva comune, svolgimento di iniziative promozionali per favorire la commercializzazione dei prodotti artigiani anche mediante l'adozione e diffusione di marchi di qualità;

c) acquisizione di ordini di produzione e assunzione di lavori anche mediante la partecipazione a gare d'appalto;

d) costruzione ed esercizio di impianti di depurazione degli scarichi delle lavorazioni delle imprese associate;

e) costituzione e funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di riunione, ambulatori e asili-nido;

f) svolgimento di una determinata fase delle lavorazioni normalmente eseguite da ciascuna delle imprese associate;

g) prestazioni di assistenza e consulenza tecnica per la diffusione di tecnologie;

h) svolgimento di programmi di ricerca tecnologica anche con la costituzione e il funzionamento di uffici tecnici di progettazione e ricerche;

i) gestione di centri meccanografici, contabili e amministrativi;

l) gestione di insediamenti produttivi.

Art. 3.

Alle cooperative, ai consorzi, alle società consortili di cui all'articolo precedente possono partecipare altre piccole imprese del Veneto operanti in settori diversi dall'artigianato purchè in via marginale e, in ogni caso, nel limite di un terzo di tutte le imprese associate.

I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese artigiane.

Lo statuto sociale o il contratto consortile deve prevedere espressamente:

a) la possibilità di ingresso, di altre imprese artigiane che ne abbiano titolo e interesse;

b) la facoltà di ciascuna impresa partecipante di sottoscrivere quote sociali sino al massimo del 20 per cento del capitale sociale o del fondo consortile;

c) la possibilità per ciascuna impresa associata di beneficiare dei servizi e di partecipare all'attività degli organi sociali indipendentemente dall'apporto sociale;

d) la durata per almeno 10 anni;

e) la facoltà della giunta regionale, nel caso di scioglimento, di indicare le modalità di devoluzione dell'importo del fondo consortile o del patrimonio sociale che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dalla Regione o da altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni;

f) l'obbligo di comunicare alla giunta regionale ogni modifica del contratto consortile o dello statuto sociale deliberata dall'assemblea.

Art. 4.

Possono concorrere all'ammissione ai benefici di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, anche gli organismi costituiti da almeno 5 cooperative, consorzi e società consortili aventi singolarmente i requisiti di cui ai precedenti articoli.

Le finalità delle forme associative di secondo grado debbono essere idonee al conseguimento di più elevati livelli di efficienza organizzativa ed economica degli associati.

Art. 5.

La concessione dei contributi di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, è deliberata dalla giunta regionale nei limiti degli stanziamenti disposti.

Art. 6.

Le domande intese ad ottenere i contributi, di cui ai titoli II, III e IV della presente legge, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, corredate della documentazione prescritta dagli articoli successivi.

Entro i successivi 120 giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la concessione dei contributi.

Titolo II

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI

Art. 7.

Il contributo di cui al presente titolo è erogato al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo degli organismi associativi costituitisi a partire dal 1° gennaio 1979. Esso non può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario per più di due esercizi consecutivi ed è destinato ad integrare il patrimonio sociale.

Il contributo è erogato, in sede di prima concessione, nella misura di L. 200.000 per ogni socio, fino al massimo di lire 5.000.000 e in seconda concessione nella misura pari all'incremento del patrimonio sociale apportato dai nuovi soci con il limite massimo di L. 3.000.000.

Art. 8.

Alla domanda intensa ad ottenere il contributo di primo avviamento devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia conforme del contratto consortile o dello statuto sociale qualora non risultante già agli atti dei competenti uffici regionali;

b) estratto del verbale di nomina dell'attuale rappresentante legale;

c) elenco nominativo delle imprese associate con indicazione della sede e dell'attività esercitata;

d) elenco delle imprese associate iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane con attestazione della commissione provinciale per l'artigianato;

e) bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato dall'assemblea dei soci e, limitatamente alle forme associative già operanti nell'anno precedente, una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno con allegato il bilancio approvato dalla assemblea.

Qualora gli organismi amministrativi ne siano tenuti per legge dovrà essere prodotta l'attestazione dell'avvenuto deposito dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*) ed *e*) presso l'ufficio del registro delle imprese.

Gli organismi associativi di secondo grado sono tenuti alla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del primo comma ed alla presentazione di una dichiarazione del presidente concernente la denominazione dei singoli organismi di primo grado associati e la sussistenza per essi dei requisiti prescritti al titolo I della presente legge.

Titolo III

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA GESTIONE DI CONSORZI

Art. 9.

Il contributo di cui al presente titolo è riferito alle spese sostenute dagli organismi associativi, derivanti:

a) da contratti di locazione di beni immobili;

b) da contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia;

c) da convenzioni con enti o privati per consulenze o prestazioni professionali anche a carattere ricorrente;

d) da polizze di assicurazione;

e) da rapporti di lavoro fino ad un massimo di due dipendenti.

Il contributo, di cui al precedente comma, è erogato nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili per ciascun esercizio e per non più di tre anni, entro il limite massimo di 10 milioni annui.

Art. 10.

Alla domanda intesa ad ottenere il contributo di cui al presente titolo devono essere allegati i documenti indicati all'art. 8 e inoltre:

a) originale o copia conforme dei contratti, convenzioni e polizze regolari a termine di legge;

b) attestazioni dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente l'anno nel quale è presentata la domanda del contributo.

Titolo IV

CONTRIBUTI PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI
PER FINALITA' CONSORTILI

Art. 11.

Per agevolare gli investimenti in beni mobili o immobili necessari all'attuazione delle finalità consortili, sono concessi:

a) contributi in conto capitale in una soluzione;

b) contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria (« leasing »).

Art. 12.

I contributi in conto capitale sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento di immobili, compreso l'acquisto delle aree necessarie;

b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;

c) realizzazione di opere ed installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dello ambiente.

Le iniziative predette non sono ammissibili a contributo se attuate in data antecedente di sei mesi quella della domanda.

Il contributo, di cui al primo comma, è concesso fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nel limite massimo di L. 100.000.000.

La liquidazione del contributo è effettuata previa acquisizione della documentazione definitiva di spesa.

Il contributo in conto capitale non può essere concesso per la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento da parte della cassa per il credito alle imprese artigiane e non è cumulabile con altre provvidenze contributive.

Art. 13.

Alla domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale devono essere allegati i documenti indicati all'art. 8 e inoltre:

a) il progetto dell'opera corredato di computo metrico estimativo o il preventivo di spesa per l'iniziativa;

b) una relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

c) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che la medesima iniziativa non è attuata con credito agevolato ovvero dalla quale risulti la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con credito agevolato o con contributi da parte di qualsiasi ente;

d) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine ed attrezzature e a 10 anni per gli immobili.

La documentazione di cui alla lettera a) può essere sostituita dalla documentazione definitiva di spesa se l'iniziativa è stata attuata nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda.

Art. 14.

I contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria relativi a macchinari, impianti ed attrezzature sono concessi in rate posticipate costanti per ogni anno di durata del contratto relativo e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni.

E' demandata alla giunta regionale la determinazione della misura dei contributi che nel limite della durata di cui al precedente comma, non possono essere complessivamente superiori al 30 per cento del valore originario del bene locato al netto della somma convenuta per l'esercizio della facoltà di riscatto a fine locazione.

I contributi erogabili a ciascun beneficiario non possono essere d'importo superiore a L. 12.000.000 annue.

Agli effetti della presente legge, per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di macchine, impianti e attrezzature acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 15.

La domanda intesa ad ottenere il contributo annuale su operazioni di locazione finanziaria deve essere corredata dei documenti indicati all'art. 8 e inoltre di:

a) copia del contratto di locazione;

b) copia della fattura di acquisto dei macchinari, degli impianti o delle attrezzature, debitamente autenticata;

c) relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi, anche di carattere occupazionale, cui tende l'investimento;

d) dichiarazione che l'operazione non gode di agevolazioni concesse da enti pubblici.

Art. 16.

L'utilizzazione dei contributi di cui al presente titolo, in difformità dalle modalità eventualmente stabilite dalla giunta regionale o per finalità diverse da quelle addotte nella richiesta accolta, comporta la revoca del beneficio e la restituzione immediata dei contributi concessi ed erogati.

Agli effetti del provvedimento di revoca, di cui al presente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo anche l'alienazione o la locazione dei beni acquisiti con il contributo regionale prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 13, lettera d), fatte salve le condizioni di riscatto o di restituzione dei beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria.

Al recupero delle somme erogate si provvede in conformità alle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo V

CONTRIBUTO PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO AI CONSORZI

Art. 17.

Il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto è autorizzato ad istituire uno speciale fondo di garanzia per fidejussione da accordare alle forme associate di cui all'art. 2 della presente legge per crediti a breve o a medio termine.

La Regione concorre alla formazione del fondo con un contributo di L. 300.000.000.

Il fondo dovrà essere incrementato:

dagli interessi attivi che matureranno sulla consistenza del contributo regionale;

da contributi versati dalle cooperative artigiane di garanzia nella misura che di volta in volta sarà stabilita dall'assemblea del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia;

da specifiche elargizioni, donazioni o contributi.

Art. 18.

Possono accedere al fondo di garanzia di cui al precedente articolo le forme associate di cui all'art. 2 della presente legge aventi i requisiti stabiliti al titolo I della presente legge, qualora siano soci di una cooperativa artigiana di garanzia a sua volta aderente al consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia.

I crediti garantiti devono essere di importo eccedente quello massimo assistibile dalle cooperative artigiane di garanzia di primo grado ai sensi delle convenzioni in atto con istituti ed aziende di credito.

E' data facoltà ai competenti organi del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia di stipulare apposite convenzioni con uno o più istituti o aziende di credito per la disciplina della garanzia mediante il fondo speciale, di cui al precedente articolo, facendo salve le disposizioni al riguardo date dalla presente legge.

Art. 19.

Le cooperative artigiane di garanzia di primo grado ed il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto sono autorizzati ad apportare adeguate modifiche ai propri statuti sociali ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Dopo il primo comma dell'art. 8 dello statuto-tipo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

« Possono far parte delle cooperative inoltre, le cooperative, i consorzi e le società consortili costituite ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile con sede nel territorio della provincia purchè ad essi partecipino, per non meno di due terzi dei soci, imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e purchè per essi sussista l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

Art. 20.

Il consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia del Veneto può richiedere il contributo di cui al presente titolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredando la domanda di copia autenticata dello statuto sociale adeguato alle disposizioni della presente legge nonchè di copia delle convenzioni di cui al terzo comma del precedente art. 18.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

Titolo VI

CONTRIBUTI PER PROMUOVERE L'ASSOCIAZIONISMO NELL'ARTIGIANATO

Art. 21.

Per la promozione dell'associazionismo tra le imprese artigiane la Regione concede contributi ad enti, associazioni e altri organismi pubblici o privati di categoria.

Sono sovvenzionabili:

a) le iniziative idonee a promuovere una migliore organizzazione delle attività produttive artigiane al fine di creare linee autonome di commercializzazione in Italia e all'estero;

b) le iniziative miranti al potenziamento delle attività artigiane nelle aree e nei settori particolarmente carenti di forme associazionistiche;

c) le iniziative intese a promuovere strutture consortili idonee ad agevolare le imprese nell'attuazione di piani di ristrutturazione o di riconversione dalle attività produttive secondo i programmi finalizzati previsti dalle direttive emanate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

d) le iniziative per la creazione di marchi di origine di prodotti delle attività tipiche della Regione;

e) le iniziative atte a favorire studi di carattere tecnologico a sostegno di quei consorzi che hanno come finalità la realizzazione di opere a tutela dell'inquinamento;

f) le iniziative tese a dare assistenza giuridica e legale agli associati.

Art. 22.

Le domande per i contributi di cui all'articolo precedente, devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) relazione programmatica indicante i settori, le forme e gli strumenti organizzativi nonchè i modelli tecnici ed operativi che si intendono attivare;

b) preventivo analitico delle spese.

Art. 23.

Per l'esercizio 1981 la Regione concorre allo sviluppo delle forme associative mediante:

un contributo straordinario sulla gestione al centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, Federazione regionale dell'Artigianato Veneto, di L. 80.000.000;

un contributo straordinario di avviamento per un centro regionale tra le forme consortili, facente riferimento alla Confederazione nazionale dell'artigianato - Comitato regionale Veneto, di L. 40.000.000.

Art. 24.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla concessione dei contributi di cui all'art. 21 con propria deliberazione, previa valutazione dell'idoneità dell'iniziativa ai fini voluti dalla presente legge, approvazione dei programmi e determinazione delle spese ammissibili. I contributi nel limite dello stanziamento previsto, possono essere erogati entro il limite massimo del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili, previa acquisizione di particolareggiata relazione sull'attività promozionale svolta con allegati gli eventuali elaborati e le fatture debitamente quietanziate o copia autenticata delle stesse.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 25.

E' abrogata la legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19.

Per l'utilizzazione dello stanziamento disposto dalla presente legge, per l'esercizio 1981, sono valide le domande dei contributi di primo avviamento, in conto spese di gestione e in conto capitale già pervenute o che perverranno alla giunta regionale entro il termine previsto dalla legge regionale di cui al precedente comma. La relativa istruttoria sarà definita con le modalità previste dalla legge regionale predetta, tenuto conto, tuttavia, dei limiti massimali di contributo stabiliti dalla presente legge.

Art. 26.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 1.350.000.000 annue si fa fronte, nell'esercizio 1981, per L. 350.000.000 mediante l'utilizzo dello stanziamento di pari importo del cap. 022002045 « Provvidenze a favore di cooperative e consorzi costituiti da imprese artigiane (Legge regionale 4 febbraio 1977, n. 19), che viene, pertanto, soppresso per la sola parte di competenza dell'esercizio 1981 e per L. 1.000.000.000 mediante prelevamento per pari importo dal fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, cap. 196219760 - partita « Interventi nel settore dell'artigianato », del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi, al finanziamento della presente legge si provvederà con la legge del bilancio.

Art. 27.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 022002045	350.000.000	350.000.000
Cap. 196219760 . .	1.000.000.000	1.000.000.000
Totale in diminuzione . . .	1.350.000.000	1.350.000.000
In aumento:		
Cap. 022002046. — Provvidenze a favore di organismi consortili tra imprese artigiane (capitolo di nuova istituzione)	880.000.000	880.000.000
Cap. 022002047. — Contributo straordinario per la costituzione di un fondo di garanzia dei prestiti a breve, contratti da organismi consortili fra le imprese artigiane (capitolo di nuova istituzione) . .	300.000.000	300.000.000
Cap. 022002048. — Contributi per iniziative rivolte a promuovere l'associazionismo tra le imprese artigiane (capitolo di nuova istituzione)	50.000.000	50.000.000
Cap. 022002049. — Contributi straordinari a centri sindacali di assistenza alle forme associative artigiane (capitolo di nuova istituzione)	120.000.000	120.000.000
Totale in aumento . . .	1.350.000.000	1.350.000.000

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 17 aprile 1981

BERNINI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1981, n. 15.
Contributo regionale alla deputazione di storia patria per le Venezie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede un contributo per l'anno 1981, di lire 30.000.000 alla deputazione di storia patria per le Venezie, per sostenere ed incrementare l'attività di studi e ricerche riguardanti la storia del Veneto.

Art. 2.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale.

L'ammontare del contributo deve essere utilizzato per la dotazione della biblioteca e per la stampa di pubblicazioni di storia della regione del Veneto.

Art. 3.

L'erogazione del contributo viene effettuata in unica soluzione entro il 31 maggio 1981.

L'ente beneficiario deve presentare alla fine dell'esercizio, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sulla attività svolta.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 30.000.000 per l'esercizio 1981, si fa fronte mediante riduzione per pari importo del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 - Partita: « Interventi per incremento attività culturali » e iscrizione di apposito capitolo del bilancio « Deputazione di storia patria per le Venezie ».

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	30.000.000	30.000.000
In aumento:		
Cap. 054005211. — Contributo regionale alla deputazione di storia patria per le Venezie (capitolo di nuova istituzione)	30.000.000	30.000.000
	30.000.000	30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, addì 17 aprile 1981

BERNINI

(3185)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1980, n. 100.

Contributi « una tantum » ai comuni per la pianificazione dello sviluppo della rete distributiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di favorire la pianificazione dello sviluppo della rete distributiva, sono concessi ai comuni contributi «una tantum», per:

a) la formazione e redazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete distributiva di cui al capo II, art. 11, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e la loro integrazione con norme direttive concernenti il commercio ambulante ai sensi dell'art. 7 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

b) l'integrazione dei piani commerciali con norme e direttive concernenti il commercio ambulante e/o la loro revisione quadriennale ai sensi dell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) la formazione e redazione dei piani degli esercizi pubblici in materia di vendita e consumo di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Art. 2.

Coordinamento per la redazione dei piani

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi ai comuni dalle associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Su richiesta dei comuni, le associazioni intercomunali coordinano la redazione dei piani da parte degli stessi, tenendo conto dei flussi commerciali costituenti aree omogenee, anche se afferenti al territorio di più associazioni. Le associazioni intercomunali possono altresì curare, su richiesta dei comuni, la predisposizione dei piani di loro competenza, fatta salva la successiva approvazione da parte degli stessi.

Ai comuni che abbiano al 31 dicembre 1979 una popolazione residente superiore ai cinquemila abitanti, i contributi sono concessi previo coordinamento dei piani secondo quanto disposto dal comma precedente.

Art. 3.

Misura e limiti dei contributi

I contributi per ciascuna delle finalità previste ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 sono concessi nelle seguenti misure:

per le finalità di cui al punto *a*) L. 1.800.000;

per le finalità di cui al punto *b*) L. 1.150.000;

per le finalità di cui al punto *c*) L. 1.800.000.

I contributi per le finalità di cui al punto *a*) dell'art. 1 sono concessi ai comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto all'approvazione del piano di cui all'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

I contributi per le finalità di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 1 sono concessi ai sensi dell'art. 2 ai comuni che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano approvato i piani o deliberato di procedere alla integrazione e/o revisione dei piani di cui alla lettera *b*), nonché alla formazione o redazione dei piani di cui alla lettera *c*).

Art. 4.

Domanda di contributi

I comuni presentano la domanda di concessione dei contributi al presidente della propria associazione.

Per la richiesta di contributi, dovrà essere allegata alla domanda copia della eventuale deliberazione di approvazione dei piani di cui all'art. 1, ovvero di incarico per l'elaborazione dei piani stessi.

Art. 5.

Erogazione dei contributi

Il contributo è concesso e liquidato con deliberazione dell'associazione di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, con le seguenti modalità: il 30 per cento all'atto della presentazione della domanda; il restante 70 per cento sulla base della deliberazione del consiglio comunale, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati i piani relativi ad una o più delle finalità di cui all'art. 1, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le associazioni, per l'erogazione dei contributi, chiedono alla Regione gli importi corrispondenti alle domande presentate.

Ferma restando la regolamentazione tra comuni e associazioni intercomunali dei relativi rapporti finanziari, l'associazione intercomunale trattiene dai contributi concessi ai comuni l'importo equivalente alle spese sostenute per l'elaborazione dei piani ai sensi dell'art. 2, secondo comma.

Art. 6.

Norme finanziarie

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 880.000.000.

La spesa predetta farà carico, rispettivamente nella misura di L. 440.000.000, ai capitoli dei bilanci di previsione 1981 e 1982 corrispondenti al capitolo 48200 del bilancio 1980.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 dicembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *novembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 20 *dicembre* 1980.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1980, n. **101.**

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1980, n. 38. Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 22 della legge regionale 7 maggio 1980, n. 38, è così sostituito:

Art. 22.

Programmazione degli interventi per il quadriennio 1980-83

La localizzazione degli interventi relativi al biennio 1980-81 e di quelli relativi al biennio 1982-83 è approvata contestualmente con un unico programma 1980-83, distinto in due progetti biennali d'intervento.

Ai fini della localizzazione di cui al comma precedente, le risorse finanziarie relative al biennio 1982-83 sono calcolate, ai sensi del programma predisposto dal CER per il quadriennio 1980-83 e approvato dal CIPE con delibera del 22 febbraio 1980, nella misura del 70 per cento del volume finanziario del biennio 1980-81. Dette risorse saranno successivamente integrate al momento della ripartizione delle disponibilità del biennio 1982-83.

Il programma quadriennale di cui alla suddetta delibera del CIPE i progetti biennali nonché le norme tecniche e procedurali per l'attuazione degli interventi medesimi sono approvati dal consiglio regionale il 31 dicembre 1980.

L'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi viene operata, salvo quanto previsto dai successivi articoli 23-24, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge.

Art. 2.

La dizione «biennio 1980-81» contenuta negli articoli 23 e 24, nelle rispettive rubriche e negli allegati *A* e *B* della legge regionale 7 maggio 1980, n. 38, è sostituita con «Biennio 1980-81 e biennio 1982-83».

Art. 3.

Le date «30 giugno 1981» e «30 ottobre 1981» indicate nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1980, n. 38, sono sostituite rispettivamente da «30 giugno 1983» e «30 ottobre 1983».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 dicembre 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *novembre ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 20 *dicembre* 1980.

(3361)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811740)